



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 19613/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza cui è stata riunita la causa iscritta al n. di R.G.19614/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza

TRA

come in atti

elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza

unitamente all'Avv. Alessandro Cavallaro come in atti

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: erogazione carta docente

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

indicate hanno dedotto di avere prestato attività lavorativa come docente supplente nell'anno scolastico 2024/2025; che, per il detto anno, hanno entrambe sottoscritto uno o più contratti a tempo

107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui.

seguenti conclusioni: () *“Disapplicare l'art. 1, commi 121, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per*

della Carta elettronica del docente e al riconoscimento del beneficio economico di € 500,0 annui, tramite la predetta Carta elettronica di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025, conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento

all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi dalla data di

scolastiche, previo accertamento e declaratoria del diritto della stessa alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., sub specie di danno da perdita di chances formative, da liquidarsi anche in via equitativa. Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatore”.

“Disapplicare l'art. 1, commi 121, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4

docente e al riconoscimento del beneficio economico di € 500,0 annui, tramite la predetta Carta elettronica di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025, conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento del

ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto

accertamento e declaratoria del diritto della stessa alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025, condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., sub specie di danno da perdita di chances formative, da liquidarsi anche in via equitativa. Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori anticipatori”.

Il Ministero, regolarmente citato, non si costituiva in nessuno dei citati procedimenti.

Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, scaduto il termine perentorio per il deposito di note

sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.

La domanda è fondata nei termini di seguito precisati.

La questione sottoposta all’attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione alle parti

della c.d. “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.

E’ costante in giurisprudenza il principio secondo cui “nella materia dell’impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, se si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A.

rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).

Nel caso in esame, come già detto, l’oggetto principale della domanda è l’accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.

Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell’Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro.



[REDACTED]

Ne consegue, quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/02/2026

questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011),

[REDACTED]

Quanto al merito, la ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande rispettivamente formulate.

L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che *“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...”. 5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».*

Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “[REDACTED] sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.

Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha, quindi, confermato che *“la Carta è [REDACTED] pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.*

[REDACTED]

con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.

La normativa suddetta impone al Ministero dell'Istruzione un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).

Tale diritto attribuisce, quindi, all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma,



[REDACTED]
[REDACTED]
fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell’art.

28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell’anno scolastico in relazione al quale la
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/02/2026

[REDACTED]
riferimento all’a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).

[REDACTED]
attività didattiche ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, nell’anno scolastico 2024/2025, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo state sottoposte agli stessi obblighi formativi, non hanno usufruito del

[REDACTED]
evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d’annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come

[REDACTED]
anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di

[REDACTED]
Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “La

[REDACTED]
che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa

[REDACTED]
nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo

[REDACTED]
Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a



[REDACTED]
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/02/2026
di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".

La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa ... 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro

[REDACTED]
[REDACTED]
costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare,

[REDACTED]
[REDACTED]
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento

[REDACTED]
obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento

[REDACTED]
giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- ... la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva".

Può, quindi, desumersi, alla luce dell'orientamento della CGUE, la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a



Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale in servizio con contratto a termine discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.

Del resto, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che *«la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie ...»* e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 prevede che *«la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento»*.

Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di

dall'art 363 bis c.p.c.

I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che *“l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.*

Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che *“la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all'«acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del*



[REDACTED]

docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/02/2026

Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in

[REDACTED]

Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.

Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva

[REDACTED]

prestazione.

Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.

[REDACTED]

tipologie di acquisti e non ad altri.

Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali".

Quanto alla rilevanza del decorso del tempo la Cassazione ha ritenuto che "La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla

[REDACTED]

fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio

[REDACTED]

Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o



[REDACTED]

*incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo
tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.*

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/02/2026

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) ...4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica...".

Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma

[REDACTED]

Inoltre, al momento della decisione, esse risultano ancora interne al sistema scolastico in quanto

[REDACTED]

note di trattazione scritta depositate dai rispettivi difensori in data 14.02.2026).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione della carta docente e conseguente emissione del relativo buono elettronico, di

[REDACTED]

2024/2025, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.

Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione,

[REDACTED]

e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito.

[REDACTED]

per la diminuzione del valore del rispettivo credito.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione della

P.Q.M.

all'assegnazione, in favore di ognuna, della "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", per l'anno scolastico 2024/2025 con conseguente emissione, in loro favore, dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per il detto anno scolastico, ciascuno da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, che liquida, per entrambi i giudizi riuniti, in € 417,30 per compenso professionale, oltre € 43,00 per contributo unificato (€ 21,50 per ciascun giudizio), oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari.

Così deciso in Napoli in data 17.02.2026

